



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:  
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore  
Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma,  
viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliato ex lege presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.  
12;

Comando Generale Guardia di Finanza - Comando Centro di  
Reclutamento della Guardia di Finanza, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici, in Roma, via dei  
Portoghesi n. 12;

*nei confronti di*

██████████io, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza con il quale il Vice Sovrintendente ██████████ è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 4<sup>o</sup> corso di n. 200 allievi marescialli della Guardia di Finanza di cui al foglio di ordini n. 12 del Comando generale della Guardia di Finanza del 16.4.██████████,

- del messaggio del Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza n. 11952 del 19.6.██████████ con il quale sono stati disposti i calendari per la convocazione alla prova scritta del concorso di cui sopra nella parte in cui non vi è ricompreso il nominativo del Vice Sovrintendente Salvatore ██████████
- della nota del Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza di cui al prot. n. 32025/1213 del 29.11.██████████
- dell'articolo 10 del bando di concorso nella parte in cui prevede che sia escluso dal concorso il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabilita per la prova scritta;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale;

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittima esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui in precedenza, in via principale, in forma specifica, mediante l'attribuzione del grado di Maresciallo con la medesima decorrenza del grado rispetto ai vincitori dello stesso concorso e, in via subordinata, mediante l'attribuzione della qualifica di allievo maresciallo con conseguente avvio al relativo corso e, in via

ulteriormente gradata, per equivalente nella misura da determinarsi in via equitativa da parte del medesimo tribunale adito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente Vice Sovrintendente della Guardia di Finanza [REDACTED] ha presentato, in data [REDACTED] la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 4° corso di n. 200 allievi marescialli della Guardia di Finanza di cui al foglio di ordini n. 12 del Comando generale della Guardia di Finanza del 16.4. [REDACTED]

In data 25.8. [REDACTED] il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna convocazione per lo svolgimento della prova scritta, ha scritto all'amministrazione per conoscere le motivazioni della predetta mancata convocazione nonché lo stato del relativo procedimento.

Con la nota di cui al prot. n. 30129/1213 del 19.11. [REDACTED], notificata al ricorrente in data 19.12. [REDACTED], il Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza vi ha dato riscontro, rappresentando che "*Da una ricerca effettuata agli atti di questo Comando, presso il dipendente Comando Corsi Allievi e Compagnia Allievi, è risultato:*

- a. non essere pervenuta comunicazione alcuna di codesto Re.T.L.A. circa la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto da parte dell'App. se. (ora Vice brigadiere) [REDACTED] né richiesta di "documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso" del suddetto militare;
- b. durante la permanenza a questa sede per la frequenza del corso per Sovrintendenti non essere stata data comunicazione ai diretti Superiori, da parte del militare interessato, dell'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto;
- e. essersi provveduto alla notifica del calendario di convocazione alla prova scritta del concorso in oggetto nei confronti di tutti i militari in servizio alla Scuola (personale in forza ed in missione) per i quali è stata data, in qualsiasi modo, conoscenza di partecipazione al concorso medesimo;
- d. essersi provveduto, comunque, all'esposizione "all'albo di Compagnia" di una copia del messaggio nr. 11952 datato 19 giugno [REDACTED], del Comando Centro di Reclutamento, che disponeva i calendari di convocazione alla prova scritta del concorso citato ...".

Con la successiva nota di cui al prot. nr. 32025/1213 del 29.11 [REDACTED] del Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente sempre in data 19 dicembre [REDACTED], e diretta al Comando Tecnico, Logistico e Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza e, per conoscenza, al Comando Generale G.d.F. - Ufficio Reclutamento e Addestramento, all'Ispettorato per gli istituti di Istruzione della G. di F. ed al Comando Centro di Reclutamento della G. di F., è stato ulteriormente rappresentato quanto segue: "Facendo seguito alla trattazione intercorsa con Codesto Comando, avente per oggetto la mancata convocazione del Vicebrigadiere [REDACTED], già frequentatore del 7° Corso Sovrintendenti "Fin,

M.A.V.M. [REDACTED]", alla prova scritta del 4° Corso, si confermato già rappresentato per le vie brevi, circa il riscontro dell'avvenuta ricezione del vostro messaggio n. 5586/P datato 26 giugno [REDACTED], concernente la formale richiesta di notifica al nominato [REDACTED] del calendario di convocazione alla prova scritta del citato concorso.

Al riguardo si precisa che detto radiomessaggio risulta pervenuto al Centro Trasmissioni di questo Istituto in data 26.06. [REDACTED] alle ore 15,44 (assunto al registro messaggi, in arrivo, al n. 4104) e non diramato, per il seguito di competenza, al Comando Corsi Allievi.

Ciò premesso, nel confermare quanto già evidenziato nel foglio a seguito, alla lettera d), circa l'avvenuta esposizione all'albo di Compagnia del radiomessaggio di convocazione alla prova concorsuale, si intende integrare quanto precede evidenziando che l'Allievo Vicebrigadiere [REDACTED] risulta essere stato tra il personale presente alla 6^ Compagnia Allievi, sia nel periodo antecedente la prova concorsuale in argomento, che nei giorni 8, 9, e 10 luglio u.s., date di effettuazione delle n. 6 prove scritte, svoltesi a questa sede, nell'edificio adiacente l'aula della citata 6^ Compagnia Allievi.

A margine si ritiene di segnalare che su n.- 25 allievi vicebrigadieri, partecipanti alle menzionate prove concorsuali, n. 12 allievi erano in forza alla medesima Compagnia del militare istante ...".

Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato:

- il provvedimento del Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza con il quale il Vice Sovrintendente [REDACTED] è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 4^ corso di n. 200 allievi marescialli della Guardia di Finanza di cui al foglio di ordini n. 12 del Comando generale della Guardia di Finanza del 16.4. [REDACTED];

- il messaggio del Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza n. 11952 del 19.6. [REDACTED] con il quale sono stati disposti i calendari per la convocazione alla prova scritta del concorso di cui sopra nella parte in cui non vi è ricompreso il nominativo del Vice Sovrintendente [REDACTED];

- la nota del Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza di cui al prot. n. 32025/1213 del 29.11. [REDACTED];

- l'articolo 10 del bando di concorso nella parte in cui prevede che sia escluso dal concorso il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabilita per la prova scritta.

Ne ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:

*1 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione degli articoli 2, 5 e 10 del bando di concorso e per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, sviamento di potere.*

*2 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 10 del bando di concorso e per violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità.*

Il ricorrente premette la tempestività del ricorso in trattazione, atteso che il riscontro alla richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata convocazione sarebbe pervenuto solo con la nota impugnata in via principale.

Nel merito deduce che, dal tenore delle note richiamate, risulterebbe che l'amministrazione ha provveduto alla regolare comunicazione personale del giorno e dell'orario di espletamento delle prove scritte nei confronti di tutti i militari in servizio presso la sede ad eccezione del ricorrente e la mancata convocazione personale, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 del bando di concorso in mancanza della previsione di forme alternative, non sarebbe legittimamente

sostituibile con l'esposizione dei calendari di espletamento delle prove scritte all'albo della compagnia - considerato che, peraltro, comunque, il ricorrente non sarebbe stato presente nel suddetto elenco di convocazione - né resa inutile dalla presenza del ricorrente presso il complesso nell'ambito del quale le predette prove scritte si sono in concreto svolte

Né la sua mancata presentazione ai fini dell'espletamento della prova scritta poteva essere legittimamente considerata in termini di rinuncia proprio in conseguenza della non corretta convocazione dello stesso nonché della considerazione che lo stesso non avrebbe potuto legittimamente assentarsi dal servizio senza essere autorizzato al riguardo.

L'articolo 10 del bando di concorso sarebbe, comunque, illegittimo per violazione dei principi di trasparenza finendo per addossare al ricorrente la responsabilità della mancata comunicazione personale della convocazione.

Con la memoria del [REDACTED] l'amministrazione ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con la memoria del [REDACTED] il ricorrente ha controdedotto alle difese avversarie, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell'[REDACTED] il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

2 - Si premette che il ricorso è stato notificato nei termini atteso che, soltanto con la nota impugnata in via principale, e rispetto alla quale il ricorso è tempestivo, il ricorrente ha avuto piena cognizione delle puntuali circostanze di fatto e del motivo specifico per il quale lo

stesso non è stato convocato personalmente ai fini dell'espletamento delle prove scritte e, conseguentemente, escluso dal concorso. Né l'amministrazione ha dimostrato che il provvedimento formale di esclusione dal concorso è stato adottato e comunicato al ricorrente in data antecedente ai 60 giorni dalla notificazione del ricorso in trattazione.

Nel merito il ricorso, quanto all'azione annullatoria, è fondato per tutte le considerazioni di cui di seguito.

Il foglio di ordini n. 12 del 16.4.2000, avente ad oggetto il concorso di cui trattasi, dispone, all'articolo 5, "prova scritta", che *"i concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso, saranno convocati per sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, lettera a), ... La sede, il luogo, il giorno e l'ora della prova scritta saranno comunicati agli aspiranti, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. Il relativo calendario sarà stabilito dalla competente sottocommissione che determinerà, mediante sorteggio, l'ordine di convocazione dei candidati. ..."*; il successivo articolo 10, "mancata presentazione del candidato", dispone che *"Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova scritta ... sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. ..."*.

Da quanto sopra consegue che, in mancanza della specificazione di modalità alternative, la comunicazione del calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta dovesse essere data necessariamente in via personale e direttamente all'interessato proprio al fine di assicurare che questi ne acquisisse effettiva conoscenza e di consentirgli la partecipazione alla stessa, in considerazione della conseguenza dell'esclusione dal concorso che lo stesso bando annetteva espressamente in via diretta alla mancata partecipazione.



Dal combinato disposto delle note dell'amministrazione richiamate in ricorso e allegate in copia allo stesso, emerge che:

- a tutti i partecipanti al concorso di cui trattasi i quali, al predetto momento, stavano partecipando al corso per sovrintendenti presso il Comando Scuola de ██████████ è stata data comunicazione personale del calendario di convocazione per la partecipazione alle prove scritte;
- il radio-messaggio del Reparto Comando del Comando tecnico, logistico e amministrativo del Lazio n. 5586/P del 26.6.████████, concernente la formale richiesta di notifica al ricorrente del calendario di convocazione alla prova scritta del citato concorso, è stato ricevuto dal Centro trasmissioni del Comando Scuola ispettori e sovrintendenti de ██████████ alla predetta data del 26.6.████████ alle ore 15,44 ed è stato assunto al registro dei messaggi con il progressivo n. 4104 ma non è stato, invece, diramato, per il seguito di competenza, ossia per l'effettiva comunicazione personale al ricorrente, al Comando Corsi Allievi, presso il quale lo stesso si trovava in quel momento;
- una copia del radio messaggio avente ad oggetto i calendari di convocazione alla prova scritta di cui trattasi è stato effettivamente esposto all'Albo della Compagnia;
- il ricorrente non ha dato comunicazione ai propri diretti superiori, durante la permanenza in sede ai fini della frequenza del corso per sovrintendenti, dell'intervenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso de qua;
- il ricorrente risulta tra il personale presente alla 6° Compagnia Allievi nel periodo antecedente che nei giorni 8, 9 e 10 luglio ██████████, ossia nelle date di effettuazione delle prove scritte, svoltesi nella

medesima sede, nell'edificio adiacente all'aula della citata 6°  
Compagnia Allievi.

Da quanto esposto consegue che, pertanto, la comunicazione del calendario di convocazione alla prova non è stata effettuata in via personale al ricorrente in violazione dell'obbligo gravante in capo all'amministrazione al riguardo.

Né può fondatamente ritenersi che la predetta modalità della comunicazione personale del calendario di convocazione alle prove scritte - proprio in quanto finalizzata ad assicurare la conoscenza effettiva della convocazione - potesse essere legittimamente omessa in considerazione delle circostanze di fatto specifiche del caso e fatte rilevare anche in memoria difensiva da parte dell'amministrazione e consistenti, appunto, da un lato, nell'esposizione del calendario all'albo della compagnia e, dall'altro, della presenza del ricorrente in sede; circostanze sulla base delle quali l'amministrazione ritiene che il ricorrente, pur in mancanza di comunicazione personale, fosse comunque stato messo nelle condizioni di avere piena conoscenza delle date e dell'orario nonché del luogo di svolgimento delle prove.

Ma le predette modalità non costituiscono forme di notificazione legalmente valide ai fini che interessano, se non altro in considerazione della circostanza che il detto messaggio non conteneva l'elenco nominativo puntuale ma soltanto la suddivisione per lettera alfabetica iniziale del cognome, e, pertanto, soltanto la notificazione personale era idonea a rendere edotto il ricorrente di essere stato ammesso alla partecipazione alle suddette prove, e, peraltro, da quanto emerge dall'esposizione in fatto che precede, è evidente che il ricorrente non ha, invece, avuto effettiva cognizione della predetta convocazione.

Per quanto attiene, invece, alla connessa azione risarcitoria, valgono le considerazioni di cui di seguito.

Si premette al riguardo che alla riconosciuta illegittimità della mancata convocazione personale alla prova scritta e della conseguente esclusione dal concorso per le motivazioni di cui in precedenza, non può conseguire che l'amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, è tenuta ad attribuire al ricorrente il grado di maresciallo a decorrere dalla data di attribuzione del grado nei confronti degli altri aspiranti dichiarati vincitori né la qualifica di allievo maresciallo con conseguente avvio alla frequentazione del relativo corso, atteso che entrambe presuppongono, come da specifica disciplina di cui al bando di concorso, l'intervento superamento della prova scritta la quale, invece, nel caso di specie, non è stata in concreto mai sostenuta dal ricorrente. Né, per le medesime considerazioni, è possibile giungere ai medesimi esiti per la diversa via risarcitoria in forma specifica.

E, tuttavia, deve rilevarsi, che, in esecuzione della presente sentenza, l'amministrazione è, invece, tenuta alla convocazione del ricorrente ai fini dell'effettuazione della prova scritta di cui trattasi, cosicché, nel caso di eventuale superamento della stessa, la nomina al predetto grado ai fini giuridici dovrebbe retroagire alla medesima data di decorrenza degli altri vincitori del concorso, e, soprattutto, soltanto nel predetto ultimo caso, il ricorrente potrebbe avanzare eventuali pretese economiche nei confronti dell'amministrazione.

Alla stato, pertanto, non vi è spazio per l'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**